

c) condannare l'Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dalla ricorrente ai propri difensori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'avvocato Paolo M. Angelone legale anticipatario.

Per il convenuto:

Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili per intervenuta decadenza, in subordine, nel merito, respingere nel merito le avversarie domande per i motivi esposti in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Svolgimento del processo

La ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS, deducendo: - di essere nata in Giappone il 12 novembre 1952, di essere residente in Milano, attualmente in via [redacted] di essere titolare di permesso CE per lungo soggiornanti dal 22.12.2010; - di essere stata sposata in Giappone e di avere divorziato da oltre trent'anni; - di avere presentato, in data 12 febbraio 2019, tramite il patronato INCA-CGIL di Milano, domanda per ottenere la pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge n. 118/1971 il cui diritto le era stato riconosciuto, riguardo i requisiti sanitari, con provvedimento della CM datato 9 maggio 2019; - di avere inviato, in data 20 giugno 2019, telematicamente all'INPS, tramite il patronato INCA, l'attestazione (AP70) contenente i dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione della prestazione, rilasciando contestualmente autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante l'assenza di beni, redditi e trattamenti pensionistici all'estero nonché l'assenza di beni, redditi e trattamenti pensionistici Italia, al di fuori della prima casa; - di avere inviato, a seguito di richiesta di integrazione formulata dall'Istituto, le attestazioni delle competenti autorità dello stato giapponese comprovanti l'assenza di beni, redditi, pensioni; - che ciò nonostante, con lettera datata 3 aprile 2020, l'Inps aveva deciso di rigettare la domanda della ricorrente affermando, a motivo della reiezione che: "*la documentazione prodotta e valutata dall'Ufficio competente non è conforme alla richiesta documenti effettuata in data 22 giugno 2019*"; - che a fronte di quanto sopra, in data 18 novembre 2020, il Patronato INCA-CGIL aveva presentato ricorso al Comitato Provinciale Inps al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di reiezione del 9 gennaio 2017 e la pronta liquidazione della prestazione; - che nonostante quanto sopra l'INPS, in data 26 novembre 2020 aveva rigettato il ricorso con la seguente motivazione: "*Esaminati i documenti allegati al ricorso amministrativo non è possibile concedere la prestazione in quanto mancano le attestazioni delle competenti autorità dello stato estero che accertano la titolarità di pensioni, beni e redditi esteri propri e del coniuge in lingua originale corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana nel paese di origine che ne attesta la conformità all'originale ai sensi dell'articolo 3 legge 445/2000 (la documentazione estera non è idonea). In alternativa dovrà riportare sul documento originale l'Apostille per i Paesi che hanno stipulato la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'interessata in sede di inoltro del modello AP70 dichiara di essere nubile ma da un controllo effettuato presso l'anagrafe del Comune di Milano è emerso che la signora [redacted] è divorziata e pertanto manca la sentenza di divorzio. Inoltre manca*

la copia integrale del passaporto al fine di verificare la stabile dimora stabile e continuativa su territorio italiano".

Tanto premesso, la ricorrente, ritenendo di avere fornito prova della sussistenza dei requisiti di legge e di avere, quindi, diritto alla liquidazione della pensione di inabilità civile, prevista dall'art. 12, della legge n. 118/1971 con decorrenza dal 1° marzo 2019, ha concluso come sopra riportato.

Si è costituito l'INPS, eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 42 d.l. 269/2003 e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Alla udienza del 14.4.2021 la causa è stata decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1. Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di decadenza formulata dall'INPS ex art. 42 d.l. 269/2003.

Tale disposizione prevede che la domanda giudiziale in materia di riconoscimento dei benefici economici di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap "è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa".

Nel caso di specie, la lettera con la quale l'Istituto ha respinto la domanda della ricorrente di pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971 è datata 3.4.2020 (doc. 4, fascicolo ricorrente, doc. 1, fascicolo INPS) ma in atti non vi è prova alcuna della data di comunicazione all'interessata di detto provvedimento, data che l'Istituto - peraltro - nemmeno indica.

2. Nel merito deve osservarsi quanto segue.

L'art. 12 della legge n. 118/71 prevede che: "Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità.

Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici".

Quest'ultima norma prevede che "Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e - se coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari, od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate con carattere di continuità dallo Stato, da

altri enti pubblici o da Paesi esteri e che comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue."

3. Nel caso specifico è pacifico il possesso da parte della ricorrente dei c.d. requisiti sanitari, accertati con verbale del 9.5.2019 (doc. 2, fascicolo parte ricorrente).

La domanda è, invece, stata respinta dall'Istituto convenuto per mancanza di documentazione utile ai fini della valutazione dei requisiti socio-economici ed in particolare: a) perché mancherebbero le attestazioni delle competenti autorità dello Stato estero che accertano la titolarità di pensioni, redditi, beni in lingua originale, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana nel paese d'origine che ne attesti la conformità all'originale ai sensi dell'art. 3 legge 445/2000; b) perché non sarebbe stata prodotta la sentenza di divorzio; c) perché, infine, non sarebbe stata prodotta copia integrale del passaporto a dimostrazione della dimora stabile e continuativa sul territorio italiano.

4. In relazione a tale ultima contestazione, deve osservarsi che la ricorrente è titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo a far data dal 22.12.2010 (doc. 1, fascicolo ricorrente). Tale documento e la carta di identità emessa dal Comune di Milano in data 28.2.2013 (doc. 1, fascicolo ricorrente) sono idonei a far presumere che la signora [REDACTED] abbia dimora stabile e continuativa sul territorio italiano quantomeno a decorrere dal 2010.

Quanto ai requisiti reddituali, in sede amministrativa la signora [REDACTED] aveva prodotto certificati emessi dall'Ufficio delle imposte giapponese, corredate da traduzione in lingua italiana, attestanti l'assenza di redditi di alcun tipo (d'impresa, da fabbricati, da lavoro dipendente, ecc.) (doc. 6, 7, fascicolo parte ricorrente).

Precedentemente, con l'invio dell'attestazione AP70, la ricorrente aveva rilasciato dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di beni, redditi e trattamenti pensionistici all'estero, nonché l'assenza di beni, redditi, trattamenti pensionistici in Italia, al di fuori della prima casa (doc. 3, fascicolo parte ricorrente).

A tal proposito si deve osservare che l'art. 49, comma 1°, della legge n. 289/2002 (accertamento dei redditi prodotti all'estero) ha stabilito che: *"I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione...."*

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 12 maggio 2003, emesso in attuazione di quanto previsto dalla norma citata, prevede quanto segue.

Art. 1: *"i redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:*

- a) redditi previdenziali italiani ed esteri;*
- b) redditi da lavoro;*

c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;

d) redditi di capitali e di partecipazione;

e) redditi a carattere assistenziale".

L'art. 2 comma 1 di tale D.M., in relazione ai cittadini di Stati compresi tra quelli di cui alla tabella indicata all'art. 2 comma 1 (tra i quali vi è il Giappone) stabilisce che devono essere presentati all'ente pensionistico i seguenti documenti:

a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

b) copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'Autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero, per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorità fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti

L'art. 2 comma 3° del D.M. citato afferma, infine, che: "*Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2 lettera b) devono contenere l'accertamento della identità personale del dichiarante effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152*".

L'art. 3 del medesimo D.M. prevede che: "*L'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e, conseguentemente al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano*".

Nel caso di specie non risulta che l'INPS, nel richiedere l'integrazione dei documenti allegati alla domanda amministrativa, abbia provveduto ad individuare l'organismo che in Giappone provvede all'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, sicché la ricorrente, in assenza di indicazioni specifiche, non ha potuto fare altro che procurarsi delle certificazioni generali, emesse dalle autorità giapponesi, attestanti l'assenza di ogni tipo di reddito.

I redditi diversi dalle prestazioni previdenziali ed assistenziali potevano, invece, essere oggetto di autocertificazione, come chiarito dalle disposizioni citate.

Sotto tale profilo l'INPS ha richiamato l'art 3 DPR 445/00 (testo unico sulla documentazione amministrativa), disposizione secondo il quale i cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi, i cittadini extracomunitari non potrebbero avvalersi delle modalità semplificate di produzione di documenti previsti dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, dovendo documentare fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana.

Sul punto, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 1598/2018 (doc. 12, fascicolo parte ricorrente), ha condivisibilmente affermato che:

"La disciplina delle autocertificazioni sopra riportata, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti

all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui "Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino...nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

La norma di fonte primaria (art. 2 comma 5 TU immigrazione) stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000)".

Conclusivamente si osserva che la ricorrente, oltre ad aver autocertificato l'assenza di redditi con il modello AP70 compilato e trasmesso all'INPS in data 20 giugno 2019 (doc. 3, fascicolo di parte ricorrente), ha prodotto certificazioni di assenza di reddito provenienti dall'Ufficio delle Imposte giapponese e dalle autorità locali, corredate di traduzione in lingua italiana certificata dal Consolato Generale del Giappone a Milano.

Deve, quindi, ritenersi che la signora [REDACTED] abbia fornito prova della sussistenza dei requisiti in questione, con la conseguenza che la domanda deve essere accolta a far data dal 1.3.2019, con condanna dell'Istituto al pagamento degli importi maturati al novembre 2020 nella misura - non specificamente contestata dall'Istituto - di € 6.823,18.

5. Quanto alla pretesa relativa alla produzione della sentenza di divorzio, il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, all'art. 10, comma 5, ha specificato che "*Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte*".

L'eventuale percezione di assegno divorzile rientra, comunque, tra i redditi che, secondo quanto sopra chiarito, avrebbero potuto essere oggetto di autocertificazione, sicché anche in questo caso la pretesa di ulteriori produzioni documentali è illegittima.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

accerta il diritto della ricorrente percepire la pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge n. 118/1971, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda (ovvero dal 1° marzo 2019), e, per l'effetto,

condanna l'Inps ad erogare alla ricorrente a titolo di arretrati dal 1° marzo 2019 a tutto dicembre 2020, la somma complessiva di Euro 6.823,18, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, oltre le ulteriori quote mensili maturate e maturande;

condanna l'INPS al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;

fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 14/04/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison